



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

CIRCOLARE N. 13/24

ROMA, 9/05/2024

Finanza agevolata: Transizione digitale 4.0 e Transizione ecologica 5.0

Roma 9 maggio 2024 _ Su richiesta avanzata alla Confederazione da parte di alcune associazioni, riportiamo di seguito alcune informazioni con l'auspicio possano risultare utili a comprendere da un lato la differente portata dei due strumenti agevolativi in oggetto e dall'altro a far luce sui possibili campi di applicazione.

- Per Transizione 4.0 si intende la misura rivolta a stimolare gli investimenti. Si distingue in: Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali _ Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
- Credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica_ Stimolare gli investimenti in ricerca e sviluppo, Innovazione tecnologica, anche nell'ambito del paradigma 4.0 e dell'economia circolare, Design e ideazione estetica.

La misura Transizione 5.0 supporta invece il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su energie rinnovabili, con l'obiettivo di ottenere un risparmio energetico di 0,4 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio nel periodo 2024-2026.

Si ricade nel nuovo incentivo Transizione 5.0 quando un investimento in beni 4.0 apporta ad un risparmio energetico. In questo caso, verranno quindi applicate le norme del Piano Transizione 5.0 e non più quelle del Piano Transizione 4.0. Inoltre, a differenza del Piano Transizione 4.0, il recupero del credito avverrà in un'unica quota e non in tre.

Il piano Transizione 4.0 resta operativo per tutti gli investimenti nei beni previsti negli allegati A (Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati - allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - ex Iper ammortamento) e B (Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 - allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) quando:

- non generano risparmio;
- generano risparmio sotto le soglie minime previste dal Transizione 5.0.

Stante quanto sopra _ riguardo il programma **Transizione 4.0** _ si segnala che dalle ore 12 di lunedì 29 aprile è possibile compilare i modelli di comunicazione per compensare i crediti d'imposta per gli investimenti del piano, come da decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 aprile scorso (in allegato)

Nello specifico, il MIMIT ha approvato due diversi modelli di comunicazione dei dati e altre informazioni da fornire.

I crediti di imposta a cui questi si applicano sono:

- Gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Modulo 1, pdf);
- Gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Modulo 2, pdf).

Una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l'esecuzione del Javascript. Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (vedi sito AGID).

Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite pec all'indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it .

Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

In generale il Piano **Transizione 5.0**, segue le seguenti le linee principali

Il Piano Transizione 5.0 vede stanziati 6,3 miliardi per il biennio 2024-2025, che saranno erogati alle imprese attraverso lo schema del credito d'imposta suddiviso per:

- beni strumentali, 3.780 milioni di €;
- sistemi per autoproduzione e autoconsumo di energia, 1.890 milioni di €;
- formazione, 630 milioni di €.

A seguire le condizioni di accesso all'incentivo per ciascun ambito.

Beni strumentali

Per accedere all'incentivo è necessario effettuare un investimento in almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del Piano Transizione 4.0. Tali beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Inoltre, è necessario che i beni siano inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici.

Infine, la riduzione dei consumi deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva oppure ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento.

L'allegato B, dedicato ai software, amplia l'accesso agli incentivi anche per:

- software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Autoconsumo e autoproduzione

Gli investimenti dell'impresa devono far parte di un progetto di innovazione che prevede l'acquisto di beni strumentali. Entro i limiti che saranno stabiliti da un successivo provvedimento ministeriale sarà possibile accedere al credito d'imposta anche per i "beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta".

Moduli fotovoltaici

L'incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.

Maggiorazione incentivo (solo per il fotovoltaico) in caso di:

- 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%. Quindi, al 45% di aliquota massima del Transizione 5.0 spetterà la maggiorazione del 120% della base imponibile.
- 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento. Anche in questo caso al 45% di aliquota massima del Transizione 5.0 spetterà la maggiorazione del 140% della base imponibile.

Formazione del personale

Le spese ammesse sono:

- se sono finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
- nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali (Tabella A e B) e per autoproduzione energia;
- fino a un massimo di 300 mila euro.

Le spese devono essere necessariamente erogate da soggetti esterni individuati tramite Decreto del MIMIT. Si precisa che la fruizione del beneficio è subordinata alla pubblicazione di uno specifico decreto ministeriale.

Settori esclusi dalla formazione 5.0:

Al fine di rispettare il principio DNSHs non sono agevolabili investimenti destinati alle seguenti attività:

- connesse ai combustibili fossili;
- nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente.

Chi può beneficiare del credito d'imposta Transizione 5.0

Possono accedere al nuovo incentivo tutte le imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale.

Sono escluse specificamente le imprese in difficoltà finanziaria o che hanno ricevuto sanzioni interdittive; si richiede inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.

L'avvio della fruizione non potrà in nessun caso superare la data del 31 dicembre 2025. Quindi il 31 dicembre è data che sancisce sia il termine per l'effettuazione dell'investimento sia il termine per la certificazione e l'avvio della fruizione dell'incentivo.

Meccanismo di recapture

Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti si deve:

- Se i beni agevolati sono ceduti a terzi,
- destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
- destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto,
- nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria,

Il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il beneficiario può sostituire il bene con bene con caratteristiche tecniche analoghe o superiori e attestati all'avvenuta sostituzione. In caso di costo inferiore la fruizione del credito avviene fino a raggiungere costo nuovo bene (L. n.205 del 27/12/2017).

Cumulabilità

Il credito d'imposta Transizione 5.0 è cumulabile con altri incentivi che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Non è invece cumulabile, con il credito d'imposta Transizione 4.0 o con la ZES unica.

I prossimi passi relativi al Piano Transizione 5.0

Il MIMIT di concerto con il MEF e consultato il MASE approverà entro 30 gg dall'entrata del Decreto Pnrr un decreto che disciplinerà:

- contenuto e modalità di trasmissione delle comunicazioni e certificazioni;
- criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito;
- procedure di fruizione del credito d'imposta, nonché di controllo ed eventuale recupero;
- modalità per assicurare il rispetto del limite di spesa;
- individuazione dei requisiti dei certificatori; eccezioni relative agli investimenti non agevolabili;
- Alle eccezioni per gli investimenti nei settori esclusi
- i requisiti dei soggetti che possono dare la formazione.

Il Consiglio dei Ministri ha convertito in legge il Decreto del 19 del 2 marzo 2024: "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

Rispetto al testo approvato in Consiglio dei Ministri nel febbraio scorso, ci sono alcune modifiche (all'articolo 38), come l'introduzione del costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia rinnovabile (fotovoltaici e sistemi di accumulo) e la semplificazione della domanda, senza più obbligo di certificazione energetica ex post.

Gli incentivi non sono ancora utilizzabili perché manca il decreto attuativo, atteso a giorni. Il provvedimento (del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con l'Economia) dovrà definire fra le altre cose i criteri per determinare il risparmio energetico, le procedure di utilizzo dei crediti d'imposta, le modalità del monitoraggio, i requisiti dei professionisti abilitati al rilascio delle certificazioni.

ALLEGATO

Decreto Direttoriale _ modelli comunicazione Transizione 4.0